

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/618 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Danimarca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
- (5) La Danimarca ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Danimarca e il gruppo di valutazione neerlandese e svedese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
- (8) Il 13 ottobre 2016 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Danimarca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Danimarca dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione.
- (11) Tuttavia, l'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.⁽²⁾ Parere del 15 marzo 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).